



CODICI**Codice di Procedura Penale - 22/09/1988, n.447****Gazzetta Ufficiale:** 24/10/1988, n.250**Vigente**

EPIGRAFE

Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).

(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988, consta di due articoli, rispettivamente così formulati: «È approvato il testo del Codice di procedura penale allegato al presente decreto»; «Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

PARTE PRIMA

LIBRO SECONDO

Atti**TITOLO I**

Disposizioni generali

Articolo 115 bis

Garanzia della presunzione di innocenza (1)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.

2. Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'interessato può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la

correzione, quando e' necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo.

4. Sull'istanza di correzione il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. Nel corso delle indagini preliminari e' competente il giudice per le indagini preliminari. Il decreto è notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte, il quale decide con decreto senza formalità di procedura. Quando l'opposizione riguarda un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di appello si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 4.

[1] *Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188.*

Portali:

Il Penalista FOCUS - Presunzione di innocenza e comunicazione giudiziaria. Il d.lgs. n. 188/2021 (Albamonte Eugenio, Albamonte Eugenio, Albamonte Eugenio, Albamonte Eugenio, Albamonte Eugenio, Albamonte Eugenio, Albamonte Eugenio)

Il Penalista FOCUS - L'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza (Porcu Francesco, Porcu Francesco, Porcu Francesco, Porcu Francesco, Porcu Francesco, Porcu Francesco, Porcu Francesco, Porcu Francesco, Porcu Francesco, Porcu Francesco)

Codici Commentati:

Codice di Procedura Penale, Art. 115 bis